

ASTRID – Gruppo Università (coordinato da Marco Cammelli) – sottogruppo sugli studenti

(bozza provvisoria del 2 maggio 2005)

di Aldo Sandulli (coordinatore) Michele Giovannini, Dario Nardella

1. Premessa

Tra i difetti del sistema universitario più palesemente avvertibili vi è certamente quello dell'autoreferenzialità degli atenei e del corpo docente.

La struttura organizzativa ed i percorsi formativi sono costruiti per lo più per soddisfare equilibri ed interessi interni e corporativi e soltanto marginalmente tengono conto (come invece sarebbe naturale che fosse) delle esigenze del contesto territoriale, degli obiettivi di qualità e completezza del servizio di alta cultura, dell'assolvimento dei bisogni dell'utente del servizio.

Proprio su quest'ultimo profilo, l'istruzione universitaria vista in funzione dello studente, occorre qui appuntare l'attenzione, al fine di segnalare i problemi, individuare gli elementi chiave, prospettare talune ipotesi di soluzione e, infine, indicare un percorso attuativo.

Occorre preliminarmente notare che la crescente attribuzione di autonomia universitaria (con conseguente assunzione di responsabilità degli organi di vertice ed induzione di un circuito virtuoso fondato sulla concorrenza tra atenei), a partire dalla fine degli anni Ottanta dello scorso secolo, non sembra aver inciso, in concreto, la tendenziale autoreferenzialità del sistema.

Per ciò che attiene agli studenti universitari, essi: a) sono scarsamente coadiuvati nella scelta, delicata, del corso di studi al quale iscriversi; b) sono poco seguiti e consigliati nell'arco del percorso formativo; c) godono di servizi di accoglienza presso le sedi universitarie che sono, spesso, inadeguati sotto il profilo quantitativo e qualitativo e, talvolta, costosi, con evidenti ricadute sulla mobilità; d) i rapporti con i docenti (e le prestazioni didattiche) e con gli uffici amministrativi sono, in taluni casi, difficoltosi e privi di regolazione; e) scontano gli effetti negativi della distorta applicazione del principio di eguaglianza, dal momento che le tasse di iscrizione agli studi universitari coprono soltanto una parte dei costi del servizio; f) seguono percorsi formalmente professionalizzanti, ma senza che vi sia un adeguato percorso di collegamento tra università e mondo del lavoro e della produzione.

2. Problemi ed ipotesi di soluzione

Le questioni centrali su cui è utile intervenire sono essenzialmente quattro: a) l'orientamento e l'accesso agli studi; b) i rapporti con il corpo docente e con gli uffici amministrativi; c) il diritto allo studio, comprendente le borse di studio, gli alloggi, la mobilità studentesca; d) le tasse di iscrizione.

Orientamento agli studi universitari

In entrata

Al riguardo, occorre suddividere le misure da adottare a seconda che riguardino i soggetti deputati ad orientare, quelli oggetto dell'attività di orientamento e le modalità stesse dell'attività

1) Le istituzioni responsabili e interessate:

oggi si registra un significativo isolamento delle università, sulle cui spalle il sistema scarica la responsabilità di qualunque attività di orientamento.

Occorre costruire una stretta ed immediata relazione tra scuola e università, inserendo quale elemento di mediazione con funzioni generali di organizzazione e garanzia un ulteriore termine relazionale, costituito dalla regione; la quale, in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione, non è più legittimata a restare spettatore passivo in materia di istruzione universitaria. Al contrario, il suo ruolo deve essere attivo e pieno, a cominciare dallo svolgimento di tutto ciò che rappresenta la concretizzazione di politiche di welfare in materia di istruzione. Laddove le regioni non dovessero intervenire, lo Stato potrebbe esercitare il potere sostitutivo.

Cruciale è, inoltre, il coinvolgimento di fondazioni e imprese interessate, da un lato e in prima battuta, come soggetti co-finanziatori dell'attività di orientamento in generale, e, dall'altro, come soggetti interessati a finanziare percorsi formativi di L o LM finalizzati nelle esigenze formative, o percorsi post L o LM come tirocinio, stage, field project, ecc.

2) I destinatari:

la situazione odierna registra un forte sbilanciamento dell'attività orientativa nei confronti della sola componente studentesca.

Se lo studente delle scuole medie superiori resta ovviamente il destinatario principale dell'attività, occorre tuttavia coinvolgere in modo più attivo i docenti scolastici interessati con eventuali responsabilità in termini di attività di orientamento (oggi si chiama "funzione obiettivo sull'orientamento") all'interno delle istituzioni scolastiche (che potrebbero preliminarmente promuovere una giornata interna di introduzione alle iniziative di cui al punto 3), invitando singole università e/o docenti responsabili di facoltà/cdl.).

3) L'attività di orientamento:

si potrebbe introdurre, verso il mese di marzo, la settimana nazionale dell'orientamento (da mercoledì a sabato, sospensione convenzionale di attività scolastica rilevante o di verifica): attività giornaliera (9-18), calendarizzata per tipo di informazione offerta, di descrizione del sistema universitario in generale, crediti, status e condizioni dello studente, tempo pieno o parziale e rispettive richieste di performance allo studente ecc., delle diverse università presenti su un determinato territorio, dei diversi corsi di laurea e dell'offerta formativa in generale. Questa attività è di tipo interuniversitario e dovrebbe tendenzialmente passare attraverso la descrizione delle caratteristiche dei corsi presenti sul territorio e degli sbocchi tipici cui conducono i diversi corsi di laurea. Così, per esempio, le diverse facoltà di giurisprudenza presenti a livello regionale si dividono, ogni anno, il monte-corsi da descrivere e promuovere, rinunciando però in questo momento ad un'attività di concorrenza diretta tra loro. Qui l'orientamento è prevalentemente istituzionale. Ogni facoltà individua un responsabile che dovrà lavorare a stretto contatto con l'ufficio orientamento della università di appartenenza e al quale dovrà essere riconosciuta la più ampia libertà di azione ai fini prefissati. E' possibile poi prevedere che le singole università (comprese quelle non afferenti al territorio specifico) organizzino stand individuali per la promozione e la diffusione delle proprie specificità. Qui l'orientamento viene attratto nella sfera di tipo concorrenziale.

In itinere

L'attività di supporto svolta dai diversi tutor affidati agli studenti all'inizio del percorso universitario è fortemente deficitaria sia in termini di presenza ed effettiva visibilità del tutor, sia in termini di assistenza allo studente nei momenti fondamentali della vita universitaria. Gli strumenti di controllo fino ad ora utilizzati si basano sulla mera segnalazione dello studente; ed

infatti non hanno funzionato nella misura in cui pare ipocrita scaricare sulla sua debolezza nei confronti della istituzione l'onere di denunciare le disfunzioni del sistema

La figura del tutor è sicuramente da valorizzare garantendo un controllo generalizzato ed esteso ad opera degli organi accademici e/o del difensore civico dell'università. L'attività di controllo deve avere ad oggetto la effettiva disponibilità e presenza del tutor, nonché la sua capacità di assistere lo studente nei passaggi fondamentali della vita universitaria (modifica dei piani di studi, ricerche di dottrina e giurisprudenza, approfondimenti, scelta della tesi di laurea, attività extra accademica ma attinente agli studi in corso, scelta post laurea ecc.).

In uscita

E' insufficiente in quanto limitato alla semplice distribuzione di materiale informativo da parte delle università. Ciò non è in assoluto sbagliato ma presuppone un sistema a rete di relazioni tra università, società e mercato del lavoro che ad oggi è del tutto inesistente.

Occorre che l'università, coadiuvata dalla regione, si occupi di: 1) monitorare e garantire un collegamento stabile con alcune delle più note iniziative di informazione sul mercato del lavoro organizzate da enti pubblici o privati (si pensi per esempio al Job orienta di Verona, all'Expo educazione al lavoro di Milano, al Campus e orienta di Roma, Palermo, Bari); 2) collezionare e raccogliere richieste o esigenze espresse direttamente dal mercato attraverso la creazione di una banca dati in cui raccogliere tutte le informazioni a ciò deputate; 3) garantire un collegamento possibile tra il laureato ed alcune realtà produttive. Anche in base a come viene impostata la cornice del momento di entrata (es. responsabilizzazione della comunità locale).

Accesso agli studi universitari

La tematica dell'accesso deve essere tenuta distinta in almeno due parti: **accesso all'università** e **accesso alla LM**.

Accesso all'università

Si registra un calo progressivo del bagaglio culturale minimo necessario per poter affrontare con risultati accettabili un percorso di L. La situazione è addirittura e talvolta avvilente per chi cerca di trasmettere nozioni che risultano molte volte incomprensibili a chi non ha alle spalle solide basi scolastiche.

E' necessario introdurre un momento di verifica prima dell'inizio dei corsi, nel mese di settembre, per vagliare il livello di preparazione e le attitudini degli studenti regolarmente iscritti. Deve essere comunque un momento di verifica seria. L'accesso all'università, in un'ottica di riforma, è argomento cruciale per altri temi ad esso connessi, come l'aumento delle tasse, le borse di studio ed il maggior coinvolgimento e responsabilizzazione del corpo docente. Queste, tra le altre, sono le ragioni che suggeriscono l'introduzione di una verifica reale.

Le modalità potrebbero essere le seguenti:

- a) una prima fase di orientamento, nel senso che pare opportuno dedicare due giornate di incontro preliminare per spiegare agli studenti iscritti il senso degli studi che andranno a fare;
- b) un test di accesso che dovrà riprendere, tra l'altro, alcune nozioni fornite in sede di incontro preliminare. Il test deve essere selettivo, orientato alla verifica attitudinale sulla base del corso di L scelto, ma al tempo stesso in grado di intercettare la base comune e minima di conoscenze necessarie di partenza;
- c) in caso di accertate carenze formative, è necessario imporre il recupero di debiti formativi. Ciò a patto che esso sia realizzabile in tempi brevi, possibilmente entro la fine del primo semestre, compresa un'eventuale verifica. La verifica pare fondamentale, innanzitutto, per rendere seria l'attività di recupero e, poi, come feedback per l'università.

Accesso alla LM

L'accesso alla LM è diventato sostanzialmente automatico ed indiscriminato. Non c'è alcuna verifica attitudinale dello studente in uscita dal corso di L.

Sono inoltre ingiustificate le rigidità che riguardano il passaggio da un corso di L ad una LM diversa. Si pensi ad esempio alle numerose affinità tra i corsi di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia, ecc

Si potrebbe in primo luogo pensare a forme di limitazione dell'accesso alla LM per chi è in ritardo nel corso di laurea (ad esempio, chi non ha finito entro il I anno fuori corso). In secondo luogo, si potrebbe selezionare l'accesso alla LM sulla base del punteggio conseguito nel corso di L, indicativo di un livello medio-alto di conoscenze acquisite (il discorso cambia per gli studenti part-time per i quali si potrebbe immaginare un aumento a due anni tollerati oltre il termine fisiologico, ma senza sconto sul punteggio ottenuto).

Da incoraggiare invece l'apertura della LM a chi proviene da un diverso corso di L (a patto che rispetti le medesime condizioni previste per il passaggio di cui sopra), prevedendo la possibilità di recuperare debiti formativi entro il primo semestre di anno accademico.

Rapporti con il corpo docente e con gli uffici amministrativi

È nota la difficoltà degli studenti di ricevere informazioni sulla didattica e di essere ricevuti dai docenti.

A tal fine, occorre prevedere un irrigidimento delle misure volte ad accertare la presenza dei docenti negli orari di ricevimento previsti, eventualmente anche attraverso forme di registrazione della presenza. Per quanto riguarda la diffusione delle informazioni generali, poi, è possibile prevedere idonee forme di pubblicità delle stesse, attraverso vademecum, bacheche, internet, pubblicazione di libretti di cattedra.

Per ciò che concerne lo sdoppiamento di corsi universitari (fenomeno frequente, in particolare, nelle università delle grandi città), i problemi che si pongono riguardano, da un lato, le difficoltà di passaggio da un canale all'altro e, dall'altro, le diversità, talvolta profonde, tra i programmi adottati dai docenti dei diversi canali.

Al proposito, si può pensare di rendere sempre possibile la scelta di passare da un canale all'altro, favorendo il passaggio attraverso la possibilità, concessa a coloro che optano per tale soluzione, di portare un programma *ad hoc*, comune a tutte le cattedre.

I servizi resi dagli uffici amministrativi agli studenti sono spesso troppo articolati, poco trasparenti, lenti.

Occorre prevedere, in ciascun ateneo, da un lato, la costituzione di un comitato paritetico volto a rinvenire soluzioni volte a rendere più efficiente, semplice e rapido il servizio reso dagli uffici amministrativi e, dall'altro, la previsione di un responsabile dei rapporti con gli utenti, che risponda delle eventuali disfunzioni, adoperandosi affinché esse non abbiano a verificarsi: un soggetto, dunque, per il quale la soddisfazione dello studente rappresenti il centro dell'attenzione.

Diritto allo studio universitario

Il complesso delle misure normative e delle politiche di adeguamento dei percorsi formativi universitari agli *standard* europei ha inciso solo parzialmente sul diritto allo studio universitario, lasciando l'Italia lontana dai risultati raggiunti in questo settore in altri paesi dell'Unione Europea ¹.

Borse di studio universitarie

Nonostante i progressi verificati dal 1997 al 2001 (da 40.000 borse di studio e 55% di copertura degli idonei a 131.000 borse di studio con una copertura di ca. l'80%), ad oggi non si è ancora raggiunta la copertura totale degli idonei, sia a causa del mancato aumento del fondo nazionale per il diritto allo studio, sia per la contestuale crescita della popolazione studentesca universitaria.

Occorre fare leva con più decisione sulle borse di studio universitarie erogate proprio in favore dei vincitori esclusi dai fondi regionali per il diritto allo studio.

Le stesse università sono inoltre le principali erogatrici delle cd. borse di studio "part-time", per gli studenti che, a fronte di una prestazione di lavoro di un massimo di 150 ore annuali, ricevono un compenso di circa 1000 euro. In generale, si rileva però la difficoltà di far coesistere due diversi sistemi di gestione ed erogazione (anche sotto il profilo prettamente amministrativo), quello regionale e quello universitario. Al fine dunque di valorizzare un modello più omogeneo, senza violare i principi dell'autonomia regionale e di quella universitaria, sarebbe opportuno non solo aumentare la rosa delle tipologie di borse di studio, Prestiti d'Onore, e di altre forme di garanzie materiali (v. ad es. le ulteriori integrazioni "premio" alla borse di studio per chi si laurea nei tempi canonici), ma considerare la contestuale esigenza di armonizzare i due sistemi con misure di semplificazione e coordinamento delle modalità e dei tempi di richiesta e di ottenimento dei benefici. A tal proposito è da incoraggiare l'introduzione di misure elastiche, anche finalizzate ad assecondare il rendimento negli studi e responsabilizzare lo studente, quali il "bonus" di crediti formativi (art. 6, comma 6 del d.P.C.M. del 2001) che consente l'integrazione di un eventuale debito (con 5 crediti per il secondo anno, 12 nel terzo e 15 nei successivi) per accedere ai benefici della borsa di studio, recuperandoli nell'anno successivo. Il decreto ha correttamente escluso la LM da tale sistema, se non nell'ipotesi di utilizzare i bonus accumulati nel corso della L, così da evitare un sistema a cascata che inciti al progressivo accumulo di debiti formativi con il dilatarsi dei tempi

¹ Il sistema è regolato sulla base della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ("Norme sul diritto agli studi universitari") che demanda al Governo il compito di disciplinare i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti ai fini dell'accesso ai servizi e al godimento degli interventi non destinati alla generalità degli studenti, le tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che le regioni debbono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari, nonché gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa. Il quadro complessivo dell'intervento pubblico in materia si distribuisce su tre livelli: lo Stato, che provvede ai compiti di indirizzo, coordinamento e programmazione; le Regioni, che si occupano della concreta "realizzazione" del diritto allo studio universitario, mediante gli enti o le aziende a loro afferenti (ADSU-ADISU-ERSU-ESU, etc.), competenti per la gestione del sistema delle borse di studio, di case dello studente, mense, assistenza sanitaria e, in parte, trasporto; le università, che coprono il ruolo di supporto agli enti regionali, attraverso l'adeguata organizzazione dei propri servizi, tra i quali quelli di orientamento e tutorato, e la stessa gestione/erogazione di ulteriori borse di studio (v. ad es. lo strumento delle cd. "borse part-time"). Il sistema prevede dunque un coordinamento tra università ed enti/aziende regionali, talvolta in modo esplicito, come nel caso degli interventi di supporto agli studenti in mobilità internazionale o il sostegno alle iniziative studentesche a carattere culturale, sportivo o didattico (art. 12, l. 390/91). A seguito di tale legge il diritto allo studio universitario ha subito taluni cambiamenti con un processo evolutivo non sempre lineare e poco omogeneo, basato su numerosi interventi normativi tra i quali si ricordano: la legge n. 537 del 24 dicembre 1993 (art. 5, commi 13-19) contenente norme per la regolamentazione della contribuzione studentesca; le numerose leggi regionali emanate in base agli indirizzi della l. 390/91, che regolamentano gli interventi a livello regionale; una serie di decreti (tra cui il più rilevante è il d.P.R. n. 306 del 25 luglio del 1997) che, in base all'art. 5 della l. 537/93, regolamentano più in generale la contribuzione studentesca; la legge n. 549 del 28 dicembre 1995, istitutiva della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

In concomitanza con la riforma universitaria avviata nel 1999, il Governo ha impresso al settore del diritto allo studio una forte innovazione, mediante l'emanazione del d.P.C.M. 9 aprile del 1997 ("Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"). Il provvedimento, a valenza triennale come i precedenti d.P.C.M., indica i requisiti di merito e di reddito necessari per l'accesso ai servizi e agli interventi, nonché le tipologie minime degli stessi, allo scopo di consolidare un modello fondato, da un lato, sull'autonomia regionale nella gestione dei servizi, dall'altro, sull'intervento statale per garantire gli *standard* di uniformità e, mediante l'autonomia universitaria, la mobilità nazionale e internazionale degli studenti. Inoltre, il decreto estende opportunamente l'applicazione degli interventi per il diritto allo studio anche agli istituti superiori non universitari che rilasciano titoli aventi valore legale, ovvero l'Accademia di belle arti, l'Accademia nazionale d'arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche e gli Istituti superiori musicali e coreutici.

di laurea magistrale. Le stesse finalità potrebbero essere perseguite anche nell'attuazione dei meccanismi di esonero dal pagamento delle tasse, oggi previsti per studenti in situazione di handicap (con una soglia minima di invalidità riconosciuta al 66%, forse troppo elevata), studentesse per l'anno di nascita di un figlio e altri studenti costretti ad interrompere gli studi per la leva militare o gravi casi di infermità, mediante forme di premio e incoraggiamento a concludere gli studi nei tempi canonici.

Quanto ai Master di I e II livello, si ravvisa al contrario una scarsa attenzione della legislazione in vigore, che lascia all'autonomia universitaria il compito di gestire le misure di sostegno alla formazione post-laurea, spesso caratterizzata da un'offerta assai costosa, a fronte di prospettive spesso generiche.

Servizi di mensa

Il sistema delle mense è oggi fondato su un doppio modello gestionale: quello di gestione diretta delle aziende regionali per il diritto allo studio e quello della gestione privata su convenzione con l'azienda. Negli ultimi anni, il progressivo ricorso a forme di esternalizzazione e privatizzazione dei servizi legati alla ristorazione ha comportato il risultato positivo di una consistente razionalizzazione delle spese, a fronte però di un generalizzato aumento dei costi e di un tendenziale abbassamento della qualità dei pasti.

In questo caso è dato rilevare che la differenziazione della gestione a livello regionale non tiene conto di opportuni *standard* di uniformità, di talché si registra una forbice molto ampia di costi (dai due euro di alcuni atenei agli otto euro di altri) con diverse modalità di pagamento (pagamento diretto, in alcuni casi, disponibilità di ticket, in altri, per mense convenzionate). Occorre pertanto operare su più fronti per migliorare l'efficienza dei servizi e per sottolineare anche la valenza "sociale" di luoghi di aggregazione come le mense: aumento della progressività nel pagamento (dalle tre/quattro fasce a cinque/sei fasce) a fini di equità; potenziamento del servizio pubblico, con l'apposizione di soglie per il ricorso a convenzioni con privati; maggiore omogeneizzazione delle modalità di pagamento e dei costi, al fine di favorire una più corretta mobilità degli studenti tra diverse regioni.

Alloggi

Il sistema delle residenze per gli studenti universitari si è basato fino ad ora su due canali di intervento: l'applicazione della legge sulle locazioni agevolate, la costruzione di nuovi studentati. La legge n. 431 del 1998 ("Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"), sostitutiva della vecchia legge sull'equo-canone e dei patti in deroga, prevede esplicitamente un canale contrattuale per gli studenti universitari i quali beneficiano di contratti-tipo caratterizzati da canoni molto bassi e ingenti sgravi fiscali per i proprietari. Il sistema non ha tuttavia sortito gli effetti desiderati: nonostante in quasi tutte le sedi universitarie siano stati previsti incentivi ai privati che rispettassero tali accordi, oltre a quelli già previsti per legge, questi non sono mai stati rispettati. La situazione derivante da questo stato di cose è la non applicazione della legge, con oltre il 90% dei contratti a nero. A questa realtà si aggiunge la prospettiva dell'aumento verticale dei prezzi di affitto negli ultimi anni.

L'attuazione della legge ha portato ad alcune misure innovative introdotte con decreti ministeriali. Oggi esistono nuove tipologie di contratti agevolati (in base alla l. 431/98) di durata triennale rinnovabili per altri due, contratti di locazione transitori (di durata da uno a diciotto mesi) e contratti per universitari. Questi ultimi rappresentano una rilevante alternativa: nei Comuni sede di università o di corsi universitari distaccati e di specializzazione, e nelle aree limitrofe, sarà possibile stipulare contratti per studenti residenti altrove. La durata prevista va da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza salvo la disdetta dell'inquilino. Questi contratti possono essere sottoscritti o da uno studente singolo o da un gruppo di studenti o infine dalle aziende per il diritto

allo studio. In generale occorre insistere sulla collaborazione tra Università, aziende regionali e amministrazioni di enti locali, al fine di predisporre misure coordinate per calmierare i prezzi degli affitti e aumentare l'offerta. Il caso della città di Padova, con l'esperimento di "solidarietà generazionale" tra anziani e studenti (mediante forti incentivi agli anziani residenti che affittassero parte della propria casa agli studenti) ha costituito una esperienza pilota da seguire con attenzione e proporre ad altre realtà metropolitane.

Il settore degli studentati, seppure in forte espansione, non arriva a coprire in modo consistente la domanda di alloggi pubblici per studenti. Nel 2000, i posti letto messi a disposizione dallo Stato nelle case degli studenti erano 29.072, a fronte di 150.000 in Francia e 223.000 in Germania. La Legge 14 novembre 2000, n. 338 ("Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari") ha previsto un ingente stanziamento di risorse finalizzate all'adeguamento, alla ristrutturazione, all'ampliamento e alla costruzione di nuovi alloggi e residenze, mediante il cofinanziamento al 50% con Regioni, università, province autonome, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, università statali e quelle legalmente riconosciute, consorzi universitari, collegi universitari legalmente riconosciuti, cooperative di studenti senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio, fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio. In tal senso è da apprezzare il cambiamento di approccio nella concezione di tali strutture, non più concepite come "dormitori" avulsi dal contesto universitario, ma vere e proprie residenze universitarie intrecciate con la vita culturale, formativa e ricreativa della popolazione studentesca universitaria. Sul piano dei contributi statali, è da registrare il sensibile aumento che si è verificato dal 2000 al 2002, con il passaggio da 24.789.931 annui a 30.987.000 annui, mentre non incoraggia il dato del blocco degli aumenti dal 2002 ad oggi. A seguito dell'esame dei piani regionali da parte della commissione nazionale ministeriale, il Ministero ha recentemente emanato il piano triennale (d.m. 10 dicembre 2004) per le condizioni di finanziamento degli interventi di edilizia, ma ha confermato lo stanziamento dell'anno precedente nella previsione per il 2005.

Diritto alla mobilità

L'ultimo capitolo del diritto allo studio universitario tocca il problema dell'attuazione, in Italia, del "diritto alla mobilità" degli studenti universitari. In particolare occorre affrontare il tema della mobilità in ambito universitario sia sotto il profilo internazionale, che nazionale. Il nostro Paese risente ancora della difficoltà di agganciare il sistema universitario al processo di affermazione e promozione internazionale del sistema europeo di istruzione superiore. Nonostante che, con l'adozione del sistema formativo fondato su due cicli principali (I e II livello), si sia segnato un tangibile avvicinamento al modello europeo, si registrano ancora ritardi negli obiettivi di politica di integrazione europea.

In particolare, sul piano della mobilità europea, le linee evolutive verso le quali occorre muoversi sono:

- l'adozione di un sistema di titoli di semplice leggibilità e comparabilità al fine di favorire l'*employability* dei cittadini europei e la competitività internazionale del sistema europeo dell'istruzione superiore;
- il definitivo e completo adeguamento al sistema di crediti didattici - sul modello dell'ECTS - acquisibili anche in contesti diversi, compresi quelli di formazione continua e permanente, purché riconosciuti dalle università di accoglienza, quale strumento atto ad assicurare la più ampia e diffusa mobilità degli studenti;
- la promozione della mobilità mediante la rimozione degli ostacoli al pieno esercizio della libera circolazione con particolare attenzione, per gli studenti, all'accesso alle opportunità di studio e formazione ed ai correlati servizi, per docenti, ricercatori e personale tecnico

amministrativo, al riconoscimento e alla valorizzazione dei periodi di ricerca, didattica e tirocinio svolti in contesto europeo, senza pregiudizio per i diritti acquisiti;

- la promozione della cooperazione europea nella valutazione della qualità al fine di definire criteri e metodologie comparabili;
- la promozione della necessaria dimensione europea dell'istruzione superiore, con particolare riguardo allo sviluppo dei curricula, alla cooperazione fra istituzioni, agli schemi di mobilità e ai programmi integrati di studio, formazione e ricerca;
- il sostegno delle università e dello Stato mediante forme di integrazione delle Borse Erasmus, scambi culturali, erogazione di borse di studio per la cooperazione internazionale, di finanziamento di attività a carattere scientifico-didattico.

Sul piano della mobilità interna si registra l'assenza di regole, anche nell'ambito della disciplina nazionale e regionale del diritto allo studio, appositamente destinate al potenziamento della mobilità interregionale o tra regioni.

È necessario introdurre un novero coordinato di regole, che consentano il “dialogo” tra atenei e favoriscano gli spostamenti degli studenti. A tal fine, occorre rimuovere le difficoltà burocratiche, predisporre una rete organica di automatismi, valorizzare l'accezione in termini cooperativi dell'autonomia universitaria, a scapito di quella in termini conflittuali, sviluppare la realizzazione di strutture ricettive (v. il punto relativo agli alloggi).

Tasse di iscrizione

In Italia, come è noto, le tasse di iscrizione all'università sono ripartite per classi di reddito, con la garanzia degli studi gratuiti per i capaci e meritevoli, ma privi di mezzi. Peraltro, anche per le classi di reddito più elevate, le tasse di iscrizione italiane sono tra le più basse in Europa.

Ciò implica un duplice effetto negativo. Da un lato, gli atenei possono godere di un ridotto novero di entrate proprie, dovendo far conto, per la maggior parte, sui fondi che gli provengono dal Stato: dunque, un'autonomia finanziaria sotto tutela. Dall'altro, le famiglie abbienti possono godere di un'istruzione universitaria sostanzialmente semi-gratuita, gravante, per la maggior parte, sui contribuenti: dunque, un'applicazione distorta del principio di eguaglianza.

Ferme restando le garanzie costituzionalmente assicurate a coloro che, privi di mezzi, diano dimostrazione di capacità e meritevolezza, da sostenere nei modi previsti dalla legge, è necessario prevedere un significativo aumento delle tasse e delle contribuzioni alla spese universitarie soprattutto in capo alle famiglie appartenenti (sulla base dei parametri di riferimento previsti dalla legge: Isee, ecc.) alle classi di reddito più elevate.

Sperimentazione

Pare di poter rilevare, infine, l'opportunità di identificare talune sedi di sperimentazione (preferibilmente, realtà universitarie medio-piccole), presso le quali, previa erogazione di adeguati finanziamenti (ove necessari), possano essere messe alla prova le ipotesi di soluzione di volta in volta prospettate. In tal modo, potrebbero vagliarsi i profili positivi e negativi delle varie soluzioni e, in caso di positiva sperimentazione, potrebbero essere applicate su scala nazionale.